

Sentenza 8 aprile 1991, n. 174

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 7 dicembre 1990, depositato in cancelleria l'11 dicembre successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Avara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione impugnando dinanzi a questa Corte gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) in quanto attribuiscono al coordinatore sanitario e al direttore sanitario degli ospedali compiti in materia di polizia mortuaria. Sarebbero, così, violati:

a) gli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione agli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 27 e 31 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - sotto il profilo della appartenenza alla competenza regionale, e non a quella regolamentare statale, della disciplina dei criteri di organizzazione delle UU.SS.LL. e, specificamente, delle competenze dei singoli organi ed uffici;

b) gli artt. 3 e 97 Cost., essendosi gravato irrazionalmente il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. di attribuzioni eccessivamente onerose per la loro quantità e per la specificità delle competenze tecniche richieste.

2. - Va premesso che il regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è stato emanato ai sensi dell'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); questa norma ha demandato a regolamenti speciali la disciplina applicativa delle specifiche materie, cui essa si riferisce (compresa la "polizia mortuaria").

La Regione Lombardia non ha contestato la potestà dello Stato di emanare il regolamento impugnato, ma ha limitato la materia del conflitto alla rivendicazione della propria esclusiva competenza - lamentandone la lesione - di disciplinare l'organizzazione delle UU.SS.LL. e le attribuzioni dei singoli servizi.

Invero, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal servizio sanitario nazionale, all'art. 15 della legge n. 833 del 1978, ha statuito che "la legge regionale detta le norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi". Tale potestà normativa è stata esercitata dalla Regione Lombardia con la legge 11 aprile 1980, n. 39, che nel primo comma dell'art. 3 ha previsto una dettagliata articolazione dei servizi delle unità sanitarie locali. Col secondo comma dello stesso articolo viene stabilito che "entro sei mesi il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua, con appositi regolamenti, le materie e le funzioni spettanti a ciascuno dei servizi indicati nel comma precedente, tenuto conto della legislazione vigente".

In applicazione di questa disposizione, la Regione Lombardia ha emanato il regolamento 14 agosto 1981, n. 2, il quale all'art. 5, ha disciplinato dettagliatamente le funzioni del servizio "igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro", comprendendo in esse gli "interventi di polizia mortuaria". Il regolamento statale impugnato, attribuendo in via diretta al coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. (artt. 37, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 del D.P.R. n. 285 del 1990), e al direttore sanitario degli ospedali (art. 39) taluni specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria, incide sulla stessa materia disciplinata dal regolamento regionale anzidetto, modificando i criteri organizzativi ivi stabiliti.

3. - L' art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera". In tale competenza si colloca la potestà di emanare le norme per "l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi" (art. 15 della legge n. 833 del 1978 cit.); ne consegue che la struttura organizzativa delle UU.SS.LL., intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta alla competenza normativa regionale.

Inerisce a tale competenza la determinazione ad opera del regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli servizi delle UU.SS.LL., previsti dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 della Regione Lombardia, sì che, avvenuta tale determinazione in base all'esercizio di una competenza attribuita per legge alla Regione, era precluso al regolamento governativo incidere su tale normativa, identificando nel coordinatore sanitario e nel direttore degli ospedali della Regione Lombardia i titolari di specifiche incombenze in materia di polizia mortuaria. Veniva infatti, così, ad essere alterato il modello di assetto funzionale devoluto alla normativa regionale, invadendone le attribuzioni.

Ne risulta la fondatezza del ricorso. In accoglimento del quale va dichiarato che non spetta allo Stato il potere di identificare, nell'ambito delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia, gli uffici preposti a specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria.

Per questi motivi La Corte Costituzionale

dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, del D.P.R. n. 285 del 1990, dall'art. 45 del D.P.R. n. 285 del 1990, secondo e terzo comma, dagli artt. 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, del D.P.R. n. 285 del 1990 e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.